



Comunicazione 1/10

27° ottobre 2010

Informazioni concernenti la prassi dell'Ufficio federale del registro di commercio

1. Art. 41 ORC¹

Ai sensi dell'art. 41 ORC l'indicazione della "data di inizio della società" è un requisito richiesto per l'iscrizione nel Registro di commercio. La determinazione della "data di inizio della società" non è sempre stata trattata in maniera uniforme e necessita quindi di essere precisata.

Nella prassi "la data di inizio della società" è stata talvolta accomunata con la data di inizio dell'attività commerciale. Questo modo di procedere è tuttavia privo di base legale. Difatti gli art. 552 seg. CO² non prevedono che la società in nome collettivo inizi ad esistere al momento dell'avvio dell'attività commerciale.

Di conseguenza, anche ai sensi dell'art. 41 cpv. 1 lett. d. ORC, l'istanza di iscrizione nel registro di commercio deve contenere quale indicazione della "data d'inizio della società" la data di costituzione della società e non quindi la data di inizio dell'attività commerciale. La data iscritta nel registro di commercio deve quindi essere anteriore o coincidere, con la data di iscrizione. Non può essere iscritta una data posteriore alla data di iscrizione.

Questa interpretazione corrisponde al senso e allo scopo del registro di commercio: la presunzione di conoscenza dei fatti iscritti (art. 933 CO) non può estendersi a fatti che, al momento dell'iscrizione, non devono ancora produrre effetti giuridici secondo la volontà delle parti. In caso contrario i terzi potrebbero vedersi opporre dei fatti che non hanno ancora esplicato i loro effetti al momento della loro pubblicazione.³

Lo stesso ragionamento si applica per la società in accomandita (art. 41 cpv. 2 lett. d ORC).

¹ Ordinanza del 17 ottobre 2007 sul registro di commercio (ORC; RS 221.411).

² Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: diritto delle obbligazioni) (CO; RS 220).

³ MEISTERHANS Clemens, Prüfungspflicht und Kognitionsbefugnis der Handelsregisterbehörde, Zuri-go 1996, p. 220.

2. Art. 45 cpv. 1 lett. p; art. 68 cpv. 1 lett. q; art. 73 cpv. 1 lett. r; art. 87 cpv. 1 lett. m ORC

Nella pratica, l'organo che ha firmato la dichiarazione PMI è spesso menzionato esplicitamente in occasione dell'iscrizione dell'"opting-out". Nel caso in cui la società cambiasse in seguito la sua forma giuridica, tale indicazione potrebbe risultare ingannevole in quanto non più corrispondente all'organizzazione della nuova forma giuridica.

Per questo motivo è raccomandabile l'utilizzazione di una formulazione neutrale dell'iscrizione di 'opting-out'.

Testo di pubblicazione:

... Con dichiarazione del (...data...) la società rinuncia a una revisione limitata.

3. Art. 56 ORC

In caso di riduzione del capitale per togliere un'eccedenza passiva a bilancio (art. 735 CO), il perito revisore deve indicare nel suo rapporto che l'ammontare della riduzione del capitale azionario non supera quello dell'eccedenza passiva accertata nel bilancio e risultante dalle perdite (art. 56 cpv. 2 lett. a ORC). Ne sussegue che il rapporto del revisore contenga il seguente passaggio:

"... Al consiglio di amministrazione incombe la responsabilità dell'allestimento del bilancio intermedio, nonché la proposta di riduzione del capitale azionario". Al revisore incombe per contro l'onere di verificare che, dopo l'attuazione della riduzione del capitale azionario proposta dal consiglio di amministrazione, *i crediti sono interamente coperti e l'ammontare della riduzione non supera l'eccedenza passiva accertata nel bilancio e risultante da perdite*. I sottoscritti confermano di adempiere le esigenze legali in materia d'autonomia e d'indipendenza..."⁴.

4. Art. 82 ORC

Quando un socio di una società a garanzia limitata ottiene dal giudice l'autorizzazione di recesso dalla società ai sensi dell'art. 822 CO, ciò porta –nei rapporti interni- all'estinzione della sua appartenenza alla società e di conseguenza all'estinzione dei suoi diritti e obblighi quale socio. La quota sociale del socio uscente non può tuttavia essere oggetto di derelizione, ovvero non può essere "abbandonata", va riassegnata.

La legge impone difatti che la quota sociale del socio uscente (o escluso) debba essere trasferita alternativamente ad un altro socio, ad un terzo o alla società. Se ciò non avviene la società deve ridurre il suo capitale sociale.

Ne risulta che, in caso di recesso di un socio dalla società, le quote sociali del socio uscente devono essere trasferite ad un "successore". Una sentenza giudiziaria che autorizza il recesso del socio dalla società lasciando all'Ufficio del registro di commercio l'incarico di radiare il socio uscente non può essere attuata dal Registro di commercio. Al fine di poter procedere all'iscrizione l'Ufficio del registro di commercio deve quindi chiedere al giudice di emanare la sua decisione tenendo conto dei principi sanciti dall'art. 19 cpv. 3 ORC. Il Giudice dovrà quindi precisare a chi (socio, terzo o società) verrà trasferita la quota sociale del socio uscente. Il recesso del socio può pertanto essere iscritto a Registro di commercio unicamente sulla base del dispositivo di una decisione conforme al diritto.

5. Art. 114 ORC

Ai sensi dell'art. 114 cpv. 1. lett. f ORC l'iscrizione a registro di commercio deve indicare le persone autorizzate a rappresentare la succursale svizzera di un ente giuridico con sede all'estero. Sono iscritti di principio unicamente le persone con potere di firma. È fatta ecce-

⁴ Testo adattato dell'attestazione di verifica ai sensi del "Manuale svizzero d'audit" MSA, tedesco o francese (Manuel suisse d'audit, nuova edizione 2009, volume 3, p. 73 s. (marzo 2010).

zione per le persone con funzioni specifiche quali “direttore della succursale” o “capo della succursale”, che pure possono essere iscritte. Ad ogni modo se le persone iscritte alla sede principale sono contemporaneamente iscritte presso la succursale, la loro iscrizione va limitata al potere di firma (senza indicazione della loro funzione).

6. Art. 628 cpv. 4, seconda frase CO (radiazione della norma statutaria relativa all'intenzione di assunzione di beni)

L'art. 628 cpv. 4 seconda frase CO prevede che le disposizioni statutarie concernenti le intenzioni di assunzioni di beni possono essere abrogate se la società rinuncia definitivamente a tali assunzioni. In caso di rinuncia definitiva all'assunzione di beni, la radiazione può essere decisa e iscritta a registro di commercio prima dello spirare del termine di 10 anni di cui all'art. 628 cpv. 4 prima frase CO.

Testo di pubblicazione:

... .. La disposizione statutaria relativa all'intenzione di assunzione di beni prevista del (...) è abrogata in considerazione del fatto che la società ha definitivamente rinunciato a tale ripresa. ...

UFFICIO FEDERALE DEL REGISTRO DI COMMERCIO

Dr. Nicholas Turin